



LEGA PRO

COMUNICATO N. 26/DIV – 25 SETTEMBRE 2024

26/87

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 24 SETTEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 24 Settembre 2024

6^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PRO PATRIA	0-0
L.R. VICENZA	RENATE	1-0
NOVARA	PRO VERCELLI	1-0
PADOVA	VIRTUS VERONA	4-1

GIRONE B

AREZZO	GUBBIO	2-0
SESTRI LEVANTE	TORRES	1-2

GIRONE C

CASERTANA	TARANTO	2-0
TEAM ALTAMURA	CAVESE	0-0
TURRIS	AVELLINO	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 25 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 24 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, L.R. VICENZA, NOVARA, TARANTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 12° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:
1. al 14° e 34° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari;

2. al 39° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

CASERTANA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, dal Settore Distinti, al 9° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni in direzione del Settore Curva Nord Ospiti occupato dai tifosi avversari, tre di questi si fermavano all'interno del recinto di gioco (pista di atletica) e venivano prontamente spenti dai Vigili del Fuoco, due si fermavano all'interno del Settore "cuscinetto" vuoto posto a divisione delle due tifoserie, senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, al 14° e 34° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

PRO VERCELLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TAURINO ROBERTO (GUBBIO)

PREPARATORI NON ATLETICI ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PECORARI MAURIZIO (AREZZO)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARNIEL ROBERTO (L.R. VICENZA)
per aver protestato platealmente proferendo una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MUREDDU PIER VINCENZO (TORRES)
per atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi avversari posti nei pressi della recinzione (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
SOUNAS DIMITRIOS (AVELLINO)
FALASCA MATTEO (CASERTANA)
MASTINU GIUSEPPE (TORRES)
DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUSU MIHAI VASILICA (ALBINOLEFFE)
MUSTACCHIO MATTIA (ALBINOLEFFE)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
VANO MICHELE (AVELLINO)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
PIANA LUCA (CAVESE)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN (CAVESE)
RAUTI NICOLA (L.R. VICENZA)
RANIERI ROBERTO (NOVARA)
DE LEO LORENZO ANDREA (RENATE)
VALENTINI NAHUEL (SESTRI LEVANTE)
DEL FAVERO MATTIA (TARANTO)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
SADIKI KOSOVAR (TEAM ALTAMURA)
CASINI RICCARDO (TORRES)
DAMETTO PAOLO (TORRES)
CALABRESE NICOLO (VIRTUS VERONA)
GATTI CHRISTIAN (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
TROMBINI LUCA (AREZZO)
DAVID ANTONIO (GUBBIO)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO (GUBBIO)
DELLA LATTA SIMONE (L.R. VICENZA)
CALCAGNI RICCARDO (NOVARA)
GHIRINGHELLI LUCA (NOVARA)
FAEDO CARLO (PADOVA)
CAVALLI TOMMASO (PRO PATRIA)
PITOU JONATHAN HUGO (PRO PATRIA)
CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
PELLIZZARI STEFANO (RENATE)
GUARRACINO MARIANO (TARANTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
VERDE FRANCESCO (TARANTO)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
MEHIC DINO (VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 25 Settembre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani